



# CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

## UFFICIO LEVA

### ISCRIZIONE NELLA LISTA DI LEVA DEI GIOVANI NATI NELL'ANNO 2002

#### IL SINDACO

Visti gli articoli 1928 e seguenti del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in materia di *“Codice dell'ordinamento militare”*;

Considerato che l'articolo 1931, comma 1, del citato decreto dispone che *“I comuni e le autorità diplomatiche e consolari continuano a svolgere le attività per la formazione e l'aggiornamento delle liste di leva”*, ai fini dell'eventuale ripristino della leva obbligatoria nei casi di cui all'art. 1929, comma 2, del decreto medesimo;

Che, ai sensi dell'articolo 1932 del decreto richiamato, le informazioni sugli obblighi di iscrizione nelle liste di leva sono rese note dal Sindaco, quale ufficiale di governo, con apposito manifesto o attraverso altri idonei mezzi di divulgazione;

Vista la disposizione recata dall'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e s.m.i. in virtù della quale *“A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 *“Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”*

#### RENDE NOTO

1- che per tutti i giovani di sesso maschile, aventi cittadinanza italiana e legalmente domiciliati in questo Comune, nati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2002, è disposta da questa Amministrazione l'iscrizione nella lista di leva che deve essere compilata nel corrente anno. I genitori ed i tutori dei giovani interessati curano l'iscrizione nella lista suddetta;

2- Agli effetti di cui sopra, sono considerati legalmente domiciliati in questo Comune e, quindi, tenuti all'iscrizione nella predetta lista, i soggetti che si trovano nelle situazioni indicate all'art. 1933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

3- Saranno, inoltre, iscritti nella lista di leva, d'ufficio o su dichiarazione del padre o della madre o del tutore, per età presunta, i giovani domiciliati in questo Comune i quali siano notoriamente reputati di età che li renda soggetti a detta iscrizione e la cui data di nascita non possa accertarsi con documenti autentici (articolo 1934 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66);

4- L'iscrizione nella lista di leva è richiesta mediante apposita istanza da presentare a questo UFFICIO LEVA COMUNALE, situato in Via Appia Km 101 - ex Tribunale - (tel. 0773-707.202);

5- La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del menzionato decreto legislativo n. 66/2010.

Terracina, lì 1° gennaio 2019

IL SINDACO  
(Dr. Nicola PROCACCINI)

**Nota:** il presente documento è pubblicato sull'Albo Pretorio on line della Città di Terracina (all'indirizzo [www.comune.terracina.lt.it](http://www.comune.terracina.lt.it), in Home page “Canali d'accesso - Albo pretorio”) dal 1° al 31 gennaio 2019.